Cassazione civile sez. trib., 11/08/2025, n. 23066

RILEVATO CHE

1. Il contribuente Mi.Em. impugnava lâ??intimazione di pagamento avente ad oggetto varie cartelle per parte delle quali la CTP dichiarava cessata la materia del contendere in relazione al disposto dellâ??art. 4 del D.L. n. 119/2018, ed in parte prescritte, disponendo la compensazione delle spese.

La CTR, adita per la riforma della sentenza di primo grado in punto spese, accoglieva il gravame e liquidava le spese di primo grado in Euro 700,00 e quelle del giudizio dâ??appello nella medesima somma, il tutto in favore del legale antistatario.

Il citato contribuente ha proposto ricorso in cassazione affidato ad un unico motivo, mentre \hat{A} ?? Amministrazione \hat{A} " rimasta intimata.

CONSIDERATO CHE

1. Con lâ??unico motivo il ricorrente denuncia â??VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DELLâ??ART. 4 DECRETO MINISTERIALE 5 APRILE 2014 N.55 DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA COME MODIFICATO DAL DM 37/2018 E DELLE TABELLE 1-2 DEI PARAMETRI AD ESSO ALLEGATE, ART. 15 D.Lgs. 546/1992 IN RELAZIONE ALLâ?? ART. 360 N. 3 C.P.C.â??.

In particolare, il contribuente deduce, da un lato, che il Giudice di appello, operando una liquidazione complessiva dei compensi, e non già per fasi, avrebbe violato lâ??art. 4 del DM 55/14 in quanto non ha consentito di stabilire la correttezza della liquidazione stessa e la sua conformitÃ, anche in ragione del principio di inderogabilità posto ai valori minimi con riferimento a ciascuna fase di giudizio dal richiamato art. 4, alle tabelle 1-2 dei parametri allegati al DM Giustizia n. 55/2014 come aggiornato dal DM 37/2018, ed applicabile, ai sensi dellâ??art. 7 del medesimo decreto, alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore avvenuta in data 27.4.2018 (nel caso di specie la sentenza oggetto di ricorso in Cassazione Ã" stata emessa in data 14.10.2021 e depositata in data 19.1.2022, e pertanto in data successiva al 3.4.2014, data di entrata in vigore del DM 55/2014, ed al 27.4.2018, data di entrata in vigore del DM 37/2018). La liquidazione globale delle spese e dei compensi non sarebbe consentita, dovendo, invece, essere eseguita in modo tale da mettere la parte interessata in grado di controllare se il giudice abbia rispettato i limiti delle relative tabelle.

Lâ??unica ipotesi in cui la liquidazione onnicomprensiva potrebbe essere ritenuta legittima si verificherebbe ove sia di importo tale da escludere che una sola singola fase possa essere stata liquidata in misura inferiore al valore minimo. Ma, nella specie, essa sarebbe illegittima.

Dallâ??altro lato il Mi.Em. sostiene che si sarebbe configurata, altresì, la violazione dei parametri sia medi che minimi previsti dal DM 55/2014, poiché il valore della controversia era nel primo grado di giudizio, pari ad Euro 2.747,96 pari al valore dei ruoli esattoriali e delle cartelle di pagamento di cui Ã" stato chiesto ed ottenuto lâ??annullamento allâ??esito del giudizio di primo grado (al netto del valore della domanda per la quale Ã" stata dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ruoli esattoriali annullati ex lege); nel secondo grado di giudizio pari al valore delle spese legali liquidate per il primo grado di giudizio (in base al criterio del cd. disputatum integrato dal decisum); tuttavia essendo la misura della liquidazione operata per il giudizio di primo grado oggetto di censura con il presente ricorso di legittimitÃ, la determinazione del valore, su cui parametrare, e censurare, la liquidazione delle spese del secondo grado di giudizio, andava determinata in misura pari al valore risultante dallâ??applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/14 per il primo grado di giudizio (scaglione di valore da Euro 1.100,01 ad Euro 5.200,00).

Dunque, ad avviso del ricorrente, la quantificazione operata violava immotivatamente sia i parametri medi, sia quelli minimi.

parametri medi, sia quelli minimi. Urispedia. 11.

2. Il motivo Ã" fondato nei termini che seguono.

Tenuto conto dei valori evincibili dallo stesso ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, deve in effetti rilevarsi come il valore della controversia rientrava nei parametri sopra esplicati e le attività (studio, introduttiva, trattazione e decisione) risultano essere state eseguite secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata.

Alla luce di ciò si ricava come i giudici di primo grado abbiano effettuato una liquidazione al di sotto dei minimi previsti dal D.M. citato, emanato in attuazione delle previsioni di cui allâ??art. 13, comma 7, L. n. 247/12.

Invero, come già chiarito da questa Corte, la previsione dellâ??art. 4, comma primo, del D.M. 55/14 come modificata dal D.M. n. 37/18 â??Ã" difforme dal punto di vista letterale dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non poteva di regola essere superiore al 50%. Sulla scorta di tale ultimo elemento testuale e alla luce del ritenuto carattere non vincolante dei parametri di liquidazione, questa Corte era giunta a sostenere che la quantificazione del compenso e delle spese processuali fosse espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, e che la liquidazione, se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, non richiedeva unâ??apposita motivazione e non era sottoposta al controllo di legittimitÃ, dovendosi invece giustificare la scelta del giudice di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, fatto salvo lâ??obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cass. 28325/2022; Cass. 14198/2022; Cass. 19989/2021; Cass. 89/2021; Cass. 10343/2020). A tale approdo interpretativo, tuttora valido per

le spese processuali e i compensi professionali regolati dal D.M. 55/2014, non può darsi continuità anche per quelli sottoposti al regime introdotto dal D.M. 37/2018: non Ã" più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore alla percentuale massima del 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso â?? o le spese processuali â?? e a garantire, attraverso una limitata flessibilità del parametri tabellari, lâ??uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionaleâ?! Lâ??attuale previsione Ã" quindi volta proprio a specificare â??con maggiore chiarezza lâ??inderogabilità delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base da parte degli organi giudicanti, e ciò anche in considerazione del fatto che lâ??art. 13, comma 7 della legge n. 247 del 2012 prevede fra i criteri cui si deve attenere lâ??Amministrazione quello della â??trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionaliâ?• (in questi complessivi termini cfr. la recente Cass. n. 9815/2023).

Ã? stato poi chiarito come la previsione di un minimo inderogabile non si pone in contrasto con la disciplina euro-unitaria.

La liquidazione operata con riferimento alle spese del giudizio di primo grado Ã", dunque, allâ??evidenza avvenuta in violazione dei suddetti principi ponendosi al di sotto del minimo inderogabile.

Altrettanto dicasi con riguardo alla liquidazione delle spese relative al grado dâ??appello, in cui â?? del pari â?? la stessa si Ã" posta al di sotto dei minimi, avendo come parametro la liquidazione media delle spese di primo grado, oggetto della domanda (medio tabellare Euro 2.290,00, per cui lâ??importo minimo delle spese liquidabili era qui Euro 1.228,00).

Quanto osservato determina lâ??accoglimento del motivo con assorbimento di ogni ulteriore profilo.

3. Il ricorso deve essere dunque accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata nei sensi in precedenza rilevati (con lâ??attribuzione delle spese da riliquidare in favore del difensore antistatario del ricorrente) ed il derivante rinvio della causa alla CGT del Lazio, che â?? in diversa composizione â?? provvederà altresì a regolare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, che, in diversa composizione, provveder \tilde{A} altres \tilde{A} \neg a regolare le spese del presente giudizio di legittimit \tilde{A} .

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2025.

Depositato in Cancelleria lâ??11 agosto 2025.

Campi meta

Massima: In tema di liquidazione delle spese legali, le modifiche apportate dal D.M. n. 37/2018 al D.M. n. 55/2014 hanno introdotto un principio di inderogabilit \tilde{A} dei minimi tariffari. Di conseguenza, al giudice non \tilde{A} " $pi\tilde{A}^I$ consentito liquidare compensi professionali in misura inferiore a quella risultante dalla riduzione massima del 50% rispetto ai valori medi di riferimento. Tale previsione normativa \tilde{A} " volta a circoscrivere il potere discrezionale del giudice, garantendo uniformit \tilde{A} e prevedibilit \tilde{A} delle liquidazioni a tutela del decoro della professione forense.

Supporto Alla Lettura:

SPESE PROCESSUALI

I costi previsti quando si fa ricorso allâ??Autorità Giudiziaria sono generalmente definiti *spese processuali*. Questi possono essere di varia natura, ma in particolare le parti devono sostenere complessivamente:

- *spese legali*: spese che ciascuna parte deve versare al legale (nellâ??ordinamento italiano, fatte salve le eccezioni, la parte deve valersi dellâ??assistenza di un avvocato) che la assiste e difende nel giudizio, quantificabili sulla base di parametri stabiliti dalla legge (sia in caso di processo civile che di processo penale);
- *spese processuali*: spese legate alla giustizia e allâ??attività degli organi giurisdizionali e devono essere tendenzialmente versate allo stato.

Il soggetto tenuto a versarle sarà individuato dalla stessa Autorità giudiziaria secondo il c.d. *principio della soccombenza*, con il quale il giudice condanna la parte soccombente al rimborso in favore della parte vittoriosa di tutte le spese legali e processuali da questa sostenute. A questo principio si affianca il c.d. *principio di causalit*Ã, secondo il quale chi deve sostenere i costi del giudizio Ã" colui che lâ??ha reso necessario proponendolo o resistendovi indebitamente. Esistono però dei correttivi che consentono al Giudice di valorizzare il caso concreto, in quanto lâ??automatismo del principio della soccombenza può risultare troppo rigido e quindi non essere sempre la scelta più idonea.